

# Concessione

## e contratto di gestione

### del Centro sportivo di Via Colombaia

Con la presente scrittura privata, il giorno \_\_\_\_\_,  
l'ente **Comune di Rodengo Saiano** (di seguito **Comune o Concedente**) con sede  
in Piazza Vighenzi 1, a Rodengo Saiano, codice fiscale 00632150173,  
qui rappresentato dal responsabile dell'Area dei servizi tecnici, Architetto \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,  
il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (giusto decreto  
di nomina a responsabile del suddetto settore n. 621 dello 11/01/2023);

e dall'altra Parte

l'organizzazione, senza scopo di lucro, denominata \_\_\_\_\_ (di seguito per  
brevità **Concessionario**).

#### Richiamati:

- il Codice civile;
- e gli artt. 1, co. 1-*bis*, e 11 della legge 7/8/1990 n. 241 e smi.
- L'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, introdotto dalla legge 1/2023, certifica la rilevanza dello sport sul piano costituzionale:

***“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.***

- L'art. 4, co. 3 e 4, dello Statuto del comune di Rodengo Saiano, integralmente rinnovato con deliberazione consiliare n. 13 del 28/4/2025 (BURL n. 20 del 14/5/2025) per il quale il comune, oltre a praticare il principio della solidarietà orizzontale e sostenere l'associazionismo, **“sostiene lo sport, anche agonistico”**.
- L'art. 6 del d.lgs. 28/2/2021 n. 38 per il quale l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, **la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

- La legge regionale 14/12/2006 n. 27, con particolare riferimento:  
all'art. 1 co. 2 lett. a) per il quale sono impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;  
all'art. 2 co. 1 che sancisce che enti territoriali, che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, **ne affidano in via preferenziale la gestione**

**a società e associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;

e all'art. 5 co. 2 che stabilisce che gli enti locali possono anche affidare direttamente la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

#### **Premesso che:**

la procedura, per assegnare in concessione il Centro sportivo è stata avviata pubblicando, in data \_\_\_\_\_, un **Avviso pubblico** completo di **Capitolato d'oneri** che elenca tutte le obbligazioni e gli impegni a carico dell'aggiudicatario;

in data \_\_\_\_\_ la selezione è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_ (ecc.)

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Concessione**

Sottoscrivendo la presente scrittura privata, il funzionario del Comune di Rodengo Saiano perfeziona

#### **l'Atto di Concessione amministrativa**

a tempo determinato, dell'uso del Centro sportivo di proprietà comunale sito in Via Colombaia civico 2, per la pratica dello sport: gioco del calcio ed atletica leggera, principalmente.

Pertanto, Comune e Concessionario, negli articoli che seguono, pattuiscono la disciplina (diritti, doveri e divieti), per l'esercizio della suddetta Concessione amministrativa e la gestione dell'area.

#### **Articolo 2 – Centro sportivo**

Il Comune concede al Concessionario l'utilizzo, la gestione e la custodia del Centro sportivo polifunzionale meglio identificato nella **mappa allegata** (altrove indicato anche solo, per brevità, come *Centro sportivo*).

Il Centro sportivo comprende anche la piastra polivalente (dedicata alla pratica del basket, della pallavolo e di altre discipline compatibili con le caratteristiche della piastra medesima).

Rimangono esclusi dalla concessione i campi da tennis, i correlati spogliatoi e le relative aree pertinenziali, oggetto di altra e diversa concessione.

Il Centro sportivo è concesso, dal Comune al Concessionario, affinché sia destinato alla pratica dello sport dilettantistico e amatoriale e, comunque, per un utilizzo che favorisca l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, da parte di soggetti senza scopo di lucro.

#### **Articolo 3 – Durata**

La Concessione ha durata di **anni 5 (cinque)**. Decorre dal \_\_\_\_\_ e scade il \_\_\_\_\_.

La Concessione e la correlata disciplina contrattuale si rinnoveranno per ulteriori **anni 5 (cinque)**, salvo che una delle Parti non comunichi, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, la volontà di recedere alla controparte.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata con raccomandata AR, oppure via PEC.

#### **Articolo 4 – Contributo per la concessione**

Vista la disciplina richiamata in premessa, considerato che il Centro sportivo è un impianto privo di rilevanza economica, il Comune non richiede alcun canone in denaro per la concessione del bene.

Il comune, al contrario, riconosce al Concessionario per lo svolgimento delle attività di gestione, manutenzione, cura e pulizia del Centro Sportivo, meglio individuate all'articolo successivo, un contributo annuo forfetario di euro \_\_\_\_\_

Il contributo verrà erogato in due rate di pari importo, previa verifica da parte del Comune dell'osservanza degli obblighi assunti dal Concessionario con la presente.

#### **Articolo 5 – Obbligazioni del concessionario**

Tutte le obbligazioni e gli impegni a carico del Concessionario sono elencati e descritti nel **Capitolato d'oneri**, al quale si rinvia, reso pubblico unitamente all'Avviso del \_\_\_\_\_. Tale **Capitolato d'oneri** viene materialmente allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 6 – Modifiche e manutenzioni**

Ogni aggiunta o modifica, che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare il bene in concessione ed ogni altra innovazione o trasformazione, non potrà essere realizzata dal Concessionario senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Riguardo alla disciplina delle manutenzioni, si rinvia al **Capitolato d'oneri** materialmente allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 7 – Assicurazione**

Il Concessionario è l'unico responsabile:

- dell'attività sportiva (gioco del calcio ed atletica leggera) e della pratica dello sport in genere presso il bene in concessione, della incolumità di praticanti, allievi, istruttori e visitatori;
- dell'incolumità di persone, animali e cose che accedono al bene in concessione.

Il concessionario dichiara che praticanti, allievi e istruttori suoi affiliati, iscritti o associati sono tutti muniti di apposita assicurazione per lesioni o morte e responsabilità civile verso i terzi.

Il comune è sollevato da ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare dalla pratica sportiva (gioco del calcio ed atletica leggera), e dello sport in genere, presso il bene in concessione.

#### **Articolo 8 – Divieto di cessione**

A pena di risoluzione del presente, il Concessionario non può cedere il presente, ovvero concedere a terzi, anche se parzialmente o a termine, l'uso o la gestione del bene in concessione.

#### **Articolo 9 – Antimafia**

Il Concessionario, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per il

rilascio di dichiarazioni false, dichiara (DPR 445/2000):

- di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e smi;
- e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi confronti.

Conseguentemente, ad oggi, non si applicano nei confronti del Concessionario le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

### **Articolo 10 – Clausole risolutive espresse**

A norma dell'art. 1456 del Codice civile, il presente si risolve di diritto al verificarsi di una delle ipotesi seguenti:

- modifica impropria della destinazione del Centro sportivo specificata al precedente art. 2 ultimo paragrafo;
- la cessione del presente, ovvero la concessione a terzi, seppur parziale e a termine, dell'uso o della gestione del Centro sportivo;
- **inoltre, è causa di risoluzione espressa il verificarsi di una delle cause di esclusione, già previste a pag. 3 dell'Avviso del \_\_\_\_\_ al paragrafo Cause di esclusione.**

### **Articolo 11 – Liti**

I rapporti tra Comune ed Concessionario si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

### **Articolo 12 - Spese e trattamento fiscale**

La presente scrittura privata sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, a norma dell'art. 5 DPR 131/1986. Le spese bollo, registro e copia saranno a carico del Concessionario.

Letta dalle parti, queste ne hanno approvato il contenuto e pertanto sottoscrivono la presente scrittura privata, che si compone di \_\_\_\_\_ **facciate scritte e sin qui della presente, oltre agli allegati.**

Comune di Rodengo Saiano (\_\_\_\_\_)

Concessionario \_\_\_\_\_ (Signor \_\_\_\_\_)